



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto - Guardia Costiera
Porto Empedocle

ORDINANZA

Località Caos del Comune di Porto Empedocle – Intervento di protezione del versante Caos dall'erosione costiera a salvaguardia dell'infrastruttura viaria e dell'agglomerato urbano (16/08/2024 – 24/11/2024)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle:

- VISTA:** l'istanza, con la documentazione a corredo della stessa, datata 02.08.2024 ed assunta al prot. n.18208 del 02.08.2024 di questo Comando, con cui la predetta società ha chiesto la proroga della validità dell'Ordinanza di sicurezza per la posa in opera di pietrame secondo le sagome progettuali, attraverso l'impiego del motopontone "ARDITO" n. 1805 di Milazzo, del motopontone "TALAMONE" n. 1817 di Milazzo e del motopontone "CAROLINA" n. 1777 di Milazzo in località Caos del Comune di Porto Empedocle (AG), **per ulteriori 100 giorni**;
- VISTI:** gli atti del Dipartimento Regionale Protezione Civile – Regione Siciliana relativi a "O.C.D.P.C. 15.11.2018 n. 558 – recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano colpite dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018";
- VISTO:** il nulla-osta espresso dallo Stato Maggiore Marina con la nota di prot. n. 52581 del 09/08/2024;
- VISTO:** il nulla-osta espresso dal Comando Marittimo Sicilia con la nota di prot. n. 51542 del 30/04/2024;
- VISTO:** il nulla-osta espresso dall'Istituto Idrografico della Marina con la nota di prot. n.8366 del 13/08/2024;
- VISTO:** il D.M. 31/08/1968 (*Codice internazionale dei segnali*);
- VISTA:** la Legge 27/12/1977, n. 1085 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20/10/1972 - COLREG 1972*);
- VISTO:** l'articolo 13, comma 5, del D.P.R. 08/11/1991 (*Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare*);
- VISTO:** il D. lgs. 18/07/2005, n. 171 (*Codice della nautica da diporto*);
- VISTO:** il D. lgs. 03/04/2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- VISTO:** il D. lgs. 09/01/2012, n. 4 (*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*);
- VISTE:** le proprie Ordinanze: 32/2013 del 25/07/2013 (*Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti*); 19/2014 del 17/06/2014 (*Limiti di navigazione e limiti di velocità delle unità da diporto nel Compartimento marittimo di Porto Empedocle*); 04/2022 del 25/05/2022 (*Ordinanza di sicurezza balneare*);

RITENUTO: necessario disciplinare gli aspetti di sicurezza durante l'esecuzione degli interventi, a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza della navigazione e portuale, nonché ai fini della salvaguardia ambientale;

VISTI: gli articoli 17, 18, 28, 30, 81, 1231, 1235 del Codice della navigazione e gli articoli 59, 499, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO: l'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69 (*Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni e enti pubblici*);

RENDE NOTO

che la SO.GE.MAR. Costruzioni Srl, con sede legale in Via Leonardo Sciascia 108 – Agrigento (*impresa responsabile*) è autorizzata da questa Autorità marittima, per gli aspetti inerenti alla sicurezza della navigazione, ad eseguire, dal **16/08/2024 per circa 100 giorni**, a procedere alla collocazione di pietrame secondo le sagome progettuali per mezzo del motopontone "ARDITO" n. 1805 di Milazzo ovvero del motopontone "TALAMONE" n. 1817 di Milazzo o per mezzo del motopontone "CAROLINA" n. 1777 di Milazzo, in località Caos del Comune di Porto Empedocle, come da planimetria in **ALL. 1** (parte integrante del presente provvedimento).

ORDINA

Articolo 1

(Disposizioni per la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia ambientale)

Per tutta la durata delle attività di posa di pietrame è fatto obbligo all'impresa responsabile di:

- attenersi alle prescrizioni contenute nei nulla-osta dello Stato Maggiore Marina, dell'Istituto Idrografico della Marina e del Comando Marittimo Sicilia meglio specificati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, nonché alle pertinenti ordinanze emanate da questa Autorità marittima;
- consegnare all'Autorità marittima, al termine dell'attività, copia di idonea cartografia ed ogni altro elemento d'informazione relativo alle attività condotte, al fine di consentire, se del caso, l'aggiornamento della cartografia nautica ufficiale dello Stato;
- contattare immediatamente, in caso di emergenza, la sala operativa della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Porto Empedocle (via radio al canale 16 VHF o via telefono ai numeri 0922 535182 - 0922 531836 - 0922 531845, ovvero tramite numero verde nazionale 1530 dedicato alle emergenze in mare) e dare comunicazione di ogni evento suscettibile di recare pericolo o di causare impedimento al regolare svolgimento dell'attività, per motivi di tutela della pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e salvaguardia ambientale;
- dare, giornalmente, immediata comunicazione all'Autorità marittima dell'inizio e della fine dell'attività;
- effettuare l'attività in ore diurne, dall'alba al tramonto, con condizioni meteomarine assicurate, e sospendere ogni attività in caso di avverse condizioni meteomarine che non consentano lo svolgimento in sicurezza delle operazioni;

- operare nel pieno rispetto delle vigenti norme in tema di tutela ambientale meglio richiamate in premessa;
- mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a persone, animali e cose;
- essere in possesso, prima dell'inizio dell'attività di cui al presente provvedimento, di ogni ulteriore autorizzazione, nulla-osta o parere di competenza di altre Amministrazioni, previsto dalle vigenti norme;
- rendere disponibile il presente provvedimento al proprio personale ed agli operatori interessati.

Per tutta la durata delle attività, ad unità navali ed aeree estranee, è fatto divieto di:

- avvicinarsi a meno di 100 mt. dall'unità intenta all'esecuzione delle attività, e di intralciarne il regolare svolgimento;
- sorvolo ad una quota inferiore a 50 metri dall'unità intenta all'esecuzione delle attività, e di intralciarne il regolare svolgimento;

e obbligo di:

- procedere comunque a velocità ridotta, in occasione della navigazione e del transito in prossimità delle unità impegnata in attività;
- prestare la massima cautela e prudenza all'unità impegnata in attività, in considerazione della sua tipologia e manovrabilità e degli strumenti impiegati;
- valutare l'eventuale adozione di misure aggiuntive di sicurezza suggerite dalla perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale;
- attenersi ad eventuali disposizioni di sicurezza impartite dall'Autorità marittima o dal personale dell'impresa responsabile.

Articolo 2

(Esclusioni)

I divieti di cui alla presente ordinanza non si applicano al personale e ai mezzi della Guardia Costiera, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizie Locali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei servizi di pronto soccorso e di emergenza, nonché al personale e ai mezzi delle altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere all'area interessata.

Per motivi di sicurezza, il personale di cui al presente articolo dovrà segnalare alla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle, nei casi previsti, la propria presenza, adottando, in ogni caso, ogni misura idonea a prevenire situazioni di pericolo.

Articolo 3

(Norme sanzionatorie)

Salvo che il fatto costituisca diverso e più grave illecito, le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della navigazione ovvero a mente dell'articolo 53 del D.lgs. 18/07/2005, n. 171.

Articolo 4

(Entrata in vigore e disposizioni finali)

La presente ordinanza entrerà in vigore alla data della firma, previa pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

La diffusione della presente ordinanza sarà, altresì, assicurata mediante inoltro:

- alle Amministrazioni comunali, per l'affissione all'albo pretorio *online* e per i profili di interesse;
- alle altre pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza.


La presente Ordinanza sarà trasmessa alle competenti autorità per la richiesta di emissione di apposito "Avviso ai naviganti".

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Porto Empedocle, 14/08/2024

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio VENTRIGLIA
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*

PLANIMETRIA CON COORDINATE PUNTI ESTREMITA' SECCHIE DI PROGETTO -
scala 1:2000



COORDINATE ESTREMI SECCHIE

PUNTO	UTM WGS84 33 S	
1	372991.7588 E	4126404.1896 N
2	373010.9323 E	4126435.8389 N
3	372910.8793 E	4126480.9765 N
4	372940.5172 E	4126511.437 N
5	372896.0615 E	4126495.3692 N
6	372925.7194 E	4126525.8498 N
7	372767.536 E	4126620.463 N
8	372797.1739 E	4126650.9236 N
9	372752.7382 E	4126634.8758 N
10	372762.3761 E	4126665.3363 N
11	372624.1927 E	4126759.9496 N
12	372653.8306 E	4126790.4101 N
13	372609.3971 E	4126774.3652 N
14	372639.035 E	4126804.8258 N
15	372480.8517 E	4126899.439 N
16	372510.4899 E	4126929.8995 N
17	372465.7872 E	4126911.8262 N
18	372493.7739 E	4126943.8105 N
19	372330.8112 E	4127029.9315 N
20	372358.7078 E	4127051.9158 N